

Reg.delib.n. **2707**

Prot. n. 20589-DIP/06/S007 /BM

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****O G G E T T O:**

Inquadramento, ai sensi dell'articolo 7, commi 7 e 10, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, nel ruolo del personale della Provincia Autonoma di Trento e contestuale messa a disposizione di ITEA S.p.A. del personale con qualifica di dirigente, dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa.

Il giorno **15 Dicembre 2006** ad ore **11:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

ASSESSORI

**REMO ANDREOLLI**  
**OTTORINO BRESSANINI**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**SILVANO GRISENTI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO**  
**MARCO BENEDETTI**  
**OLIVA BERASI**  
**TIZIANO SALVATERRA**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 recante "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)" prevede la trasformazione dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa, disciplinato dalla legge provinciale n. 21/1992, nell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa – società per azioni (ITEA S.p.A.). La trasformazione ha effetto dalla data di iscrizione di ITEA S.p.A. nel registro delle imprese.

I commi 7 e 10 del medesimo articolo 7 stabiliscono che il personale dipendente da ITEA con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato presso la Provincia e contestualmente messo a disposizione di ITEA S.p.A. ovvero, a richiesta del personale medesimo, trasferito alla società stessa, con i tempi e le modalità disciplinate dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 11 della stessa legge provinciale. Detto regolamento di esecuzione (di seguito denominato Regolamento) è stato emanato dal Presidente della Provincia con proprio decreto n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006.

In particolare l'articolo 40 (Disciplina del trasferimento del personale ITEA) del Regolamento, per quanto concerne l'inquadramento del personale nel ruolo provinciale, stabilisce che:

- il personale di I.T.E.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato presso la Provincia e contestualmente messo a disposizione di ITEA S.p.A. con decorrenza dalla data di iscrizione di quest'ultima nel registro delle imprese e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento secondo quanto previsto dal C.C.P.L. del comparto Autonomie locali (comma 1);
- in attesa che I.T.E.A. S.p.A. approvi il proprio assetto organizzativo, essa mantiene l'articolazione delle strutture di I.T.E.A. ente funzionale (comma 4);
- il personale preposto alla direzione generale, ai servizi e uffici o con incarichi speciali di cui all'art. 32 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 si intende confermato nell'incarico conferito fino alla approvazione del nuovo assetto organizzativo (comma 5);
- gli incarichi in scadenza prima della entrata in funzione del nuovo assetto organizzativo della società sono riassegnati dalla stessa secondo le disposizioni di cui agli articoli 24 e 33 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e fino al termine di cui al comma precedente (comma 6);
- eventuali incarichi provvisori già conferiti da I.T.E.A. ente funzionale ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 sono confermati fino all'applicazione del nuovo assetto organizzativo di I.T.E.A. S.p.A. (comma 8);
- al personale con qualifica dirigenziale e di direttore è confermata la retribuzione di posizione in godimento o comunque spettante al momento dell'inquadramento. Fino alla cessazione degli incarichi conseguente all'applicazione del nuovo assetto organizzativo di I.T.E.A. S.p.A., eventuali adeguamenti connessi a rinnovi contrattuali intervenuti dopo il trasferimento in Provincia sono attribuiti nella misura prevista per il personale provinciale di pari qualifica e incarico direttamente a cura della Provincia (comma 9);

- il contratto collettivo provinciale di lavoro dell'area della dirigenza e dei direttori prevede apposite disposizioni per la definizione di eventuali criteri particolari per la quantificazione della retribuzione di posizione attribuita al personale messo a disposizione di I.T.E.A. S.p.A. (comma 11);
- con le modalità fissate in apposita convenzione tra Provincia e I.T.E.A. S.p.A., la società è tenuta ad applicare il trattamento giuridico e ad attribuire ai dipendenti messi a disposizione tutte le indennità e/o trattamenti economici accessori previsti dal CCPL del Comparto Autonomie Locali, nel rispetto dei prescritti requisiti e limiti, ivi compresa per il personale dirigenziale e per i direttori la retribuzione di risultato secondo la disciplina provinciale (comma 12);
- la valutazione del personale messo a disposizione è effettuata dall'I.T.E.A. S.p.A., d'intesa con il servizio provinciale competente in materia di personale secondo l'ordinamento provinciale e tenuto conto dell'assetto organizzativo della società (comma 13);
- al personale inquadrato nel ruolo provinciale è applicato il regime previdenziale e contributivo previsto per il personale della Provincia (comma 14);
- si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (comma 16).

Alla luce della normativa fin qui richiamata si provvede ad inquadrare nel ruolo provinciale, con distinti provvedimenti a seconda dell'area contrattuale di appartenenza (area della dirigenza, direttori ed area non dirigenziale), il personale dipendente dall'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA) con contratto di lavoro a tempo indeterminato come risultante dall'elenco trasmesso con nota prot. n. 12317 di data 16 novembre 2006 dall'Istituto stesso e relative successive integrazioni.

Con questo atto si inquadra pertanto il personale appartenente alla qualifica di dirigente, confermando al medesimo il trattamento economico fondamentale previsto per tale qualifica dal relativo C.C.P.L. sottoscritto in data 27 dicembre 2005, confermando altresì nei confronti di ciascuno l'eventuale maturato individuale di anzianità, comunque denominato. Per quanto concerne la retribuzione di posizione si conferma la retribuzione di posizione nella misura attribuita presso l'ente di provenienza.

In relazione al citato inquadramento si pone riserva di disporre opportune verifiche circa la rispondenza di quanto comunicato con le citate note e/o trasmesso in formato elettronico e i relativi documenti che saranno acquisiti in seguito con il fascicolo personale di ciascun dipendente nonché riguardo la conformità della situazione economica complessiva con gli istituti contrattuali di cui al contratto collettivo di comparto, in ordine alle dinamiche applicative, onde effettuare eventuali conseguenti revisioni di quanto disposto con il presente provvedimento, fatto comunque salvo quanto previsto dal richiamato art. 40, comma 1.

Contestualmente all'inquadramento, si deve disporre ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del già menzionato D.P.P. n. 18-71/Leg. la messa a disposizione di ITEA S.p.A. del personale interessato dal presente atto.

Ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 40, il personale di cui trattasi è confermato nell'incarico conferito fino all'approvazione del nuovo assetto organizzativo di ITEA S.p.A.

Ai fini dell'effettiva erogazione del trattamento accessorio sarà cura di ITEA S.p.A. attribuire quanto spettante al personale messo a disposizione con le modalità che saranno stabilite con apposita

convenzione tra Provincia e ITEA S.p.A.

All'atto del trasferimento alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento, il personale oggetto di questa deliberazione dovrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. Con il presente atto si autorizza il dirigente del Servizio per il Personale a stipulare con i soggetti interessati il contratto individuale di lavoro provvedendo preliminarmente ad adottare la determinazione concernente lo schema contrattuale e la definizione del trattamento economico agli stessi spettante secondo quanto previsto dal Regolamento e sopra riportato. In considerazione dell'imminenza della data d'inquadramento (l'iscrizione di ITEA S.p.A. nel registro delle imprese avverrà presumibilmente i primi giorni di gennaio 2007) nonché del periodo di festività, si ritiene di poter derogare alla previsione di cui all'articolo 42 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, secondo la quale la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro avviene prima dell'ammissione in servizio. Pertanto alla sottoscrizione dei predetti contratti si provvederà entro un mese dalla data di decorrenza dell'inquadramento alle dipendenze della Provincia.

Per quanto concerne la dotazione complessiva del personale si richiama quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15/2005, il quale prevede che in relazione alle unità di personale che sono inquadrate presso la Provincia in applicazione del comma 7 sono aumentati di pari numero i posti della dotazione complessiva del personale.

Sotto l'aspetto finanziario si evidenzia infine che a decorrere dalla data di messa a disposizione del personale inquadrato con il presente atto nel ruolo della Provincia autonoma di Trento, le spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione sono totalmente a carico di ITEA S.p.A. I conseguenti rapporti finanziari e organizzativi tra Provincia e ITEA S.p.A. sono regolati d'intesa tra i due enti (articolo 7, comma 10, lett. a) della legge provinciale n. 15/2005).

Infine, in relazione al trattamento di fine rapporto maturato dal personale trasferito, lo stesso è riconosciuto dalla Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2; detto trattamento di fine rapporto si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di fine rapporto maturato presso la Provincia (articolo 7, comma 10, lett. b) della legge provinciale n. 15/2005).

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, recante “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”, ed in particolare l'articolo 7;
- visto il Regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 15 richiamata al precedente alinea, emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006;
- vista la documentazione inerente il personale dipendente dall'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, trasmessa con nota prot. n. 12317 di data 16 novembre 2006 e successive integrazioni nonché in formato elettronico e nello specifico quella concernente la posizione giuridico - economica acquisita;

- viste le comunicazioni in merito all'inquadramento presso la Provincia, trasmesse a ITEA dal dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, con nota di data 5 dicembre 2006, Prot. n. 2393/GEN/06/D319;
  - visto il contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale dell'area della dirigenza del Comparto autonomie locali, sottoscritto il 27 dicembre 2005;
  - visti i decreti del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg e 6 giugno 2000, n. 10- 28/Leg., relativi a regolamenti concernenti, rispettivamente, "costituzione dell'albo dei dirigenti e dell'albo dei direttori della provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali" e "per l'attuazione della mobilità inter-enti e per la messa in disponibilità del personale in esubero";
  - vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

- 1) di inquadrare nel ruolo del personale della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e dell'articolo 40 del relativo Regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, a decorrere dalla data di iscrizione di ITEA S.p.A. nel registro delle imprese, il personale di seguito indicato, dipendente dell'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente e preposto alla struttura di fianco indicata:

#### NOMINATIVO

#### DATA DI NASCITA

#### INCARICO

FERRARI LUCIANO

11/12/1950

Servizio Tecnico

FRIZZERA RUBEN

02/08/1954

Incarico speciale "attività giuridica e amministrativa in materia di rapporti convenzionali con gli enti locali e di responsabilità amministrativa della società"

GIACOMELLI GIULIO

16/08/1952

Servizio Patrimonio

GUBERT FLORIANO

09/01/1952

posizione funzionale di dirigente generale della Direzione generale e dal 16/11/2006 dirigente *ad interim* del Servizio Finanziario

LAGHI DANIELA

08/09/1959

Servizio Utenti

**LIBRERA SILVANO**

19/04/1969

Servizio Affari generali e organizzazione;

- 2) di conservare al personale di cui al punto 1), ai sensi del comma 1 dell'articolo 40 del D.P.P. 18 ottobre 2006 n. 18-71/Leg., a decorrere dalla data di inquadramento, il trattamento giuridico ed economico in godimento, secondo quanto previsto dal C.C.P.L. della dirigenza del Comparto Autonomie locali;
- 3) di procedere contestualmente all'inquadramento, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge provinciale n. 15/2005, alla messa a disposizione dei dipendenti di cui al punto 1) di ITEA S.p.A., società costituita ai sensi dello stesso articolo 7, dando atto che i medesimi si intendono confermati nell'incarico a fianco di ciascuno riportato fino all'approvazione del nuovo assetto organizzativo di ITEA S.p.A. ai sensi del comma 5 dell'articolo 40 del Regolamento. La messa a disposizione opera salvo revoca disposta d'intesa tra la Provincia e ITEA S.p.A.;
- 4) di autorizzare il dirigente del Servizio per il Personale a stipulare con i sopra menzionati dipendenti il contratto individuale di lavoro relativo all'inquadramento di cui al punto 1) provvedendo preliminarmente ad adottare la determinazione concernente lo schema contrattuale e la definizione del trattamento economico agli stessi spettante secondo quanto previsto dal Regolamento e riportato nella relazione. In deroga alla previsione secondo la quale la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro deve avvenire prima dell'ammissione in servizio, per quanto argomentato nella relazione, si autorizza il dirigente competente a provvedere alla sottoscrizione dei predetti contratti entro un mese dalla data di decorrenza dell'inquadramento alle dipendenze della Provincia;
- 5) di dare atto che, in aggiunta al trattamento economico fondamentale previsto dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro relativo al personale con qualifica di dirigente, ITEA S.p.A. potrà corrispondere ai dipendenti messi a disposizione le indennità e/o trattamenti economici accessori previsti dal contratto collettivo, con le modalità che saranno fissate in apposita convenzione tra Provincia e ITEA S.p.A.;
- 6) di dare inoltre atto che, a decorrere dalla data di messa a disposizione del personale inquadrato con il presente atto nel ruolo della Provincia autonoma di Trento, gli oneri relativi alla gestione del medesimo sono totalmente a carico di ITEA S.p.A. I conseguenti rapporti finanziari e organizzativi saranno regolati d'intesa tra i due enti;
- 7) di dare altresì atto che al personale di cui al punto 1) è applicato il regime previdenziale e contributivo previsto per il personale della Provincia e, relativamente al trattamento di fine rapporto maturato dallo stesso, questo è riconosciuto dalla Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 e si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di fine rapporto maturato presso la Provincia;
- 8) di dare ancora atto che, ai fini di quanto previsto dall'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (dotazione complessiva) ed ai sensi del comma 8 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15/2005, il personale oggetto del presente atto aumenta di pari numero i posti della dotazione complessiva del personale;

- 9) di dare infine atto che ai sensi dell'art. 55, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, alla spesa derivante da questo provvedimento si farà fronte con i fondi impegnati sul capitolo 993320 dell'esercizio finanziario 2007 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

BM

## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

---

Pag. di 7 RIFERIMENTO: 2006-S007-00994